Comune di Pieve a Nievole

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ASSICURATIVI VALDINIEVOLE EST
Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme e Pieve a Nievole
(Provincia di Pistoia)

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data: 23.02.2011

Redazione: Dott. Ing. Alessandro Rizzello

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi del D.Lgs n. 209 del 7.09.2005, del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dei Comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Larciano e Lamporecchio relativamente a tutte le decisioni e conseguenti obbligazioni che l'Ente deve assumere in materia assicurativa e in tutti i servizi finalizzati alla protezione del patrimonio, del personale e della responsabilità in generale ed alla riduzione del costo totale del rischio.

ART. 2
DURATA DELL'APPALTO

L'incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dei Comuni della gestione associata, compresa la gestione dei sinistri.
L'Amministrazione ha la facoltà, e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare, di rinnovare il contratto alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione del presente procedimento secondo le modalità previste dalla legge e dandone comunicazione all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, per una durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto di rinnovo.
Il broker dovrà assumere l'impegno di assicurare, in caso di scadenza dell'incarico, su richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla stessa amministrazione.
L'Incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D.Lgs 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART. 3
ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire ai Comuni di Pieve a Nievole, Monsummano terme, Larciano e Lamporecchio supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva, in collaborazione con il responsabile incaricato della gestione associata del Comune di Pieve a Nievole:

1) Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifiche attività dell'Enti per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
2) analisi preliminare dei rischi in capo, ai suoi dirigenti e/o funzionari, dei suoi dipendenti e delle loro relative coperture assicurative;
3) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo, **compresa la stima del patrimonio immobiliare per una corretta impostazione dei valori assicurativi**;
4) Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi;
5) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'Ente;
6) Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla Legge e, da inviare al Comune di Pieve a Nievole almeno 60 giorni prima della scadenza delle polizze, ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza, nel caso di cessazione anticipata del contratto assicurativo ;
7) Pagamento dei premi assicurativi, in nome e per conto dei vari Comuni, ove occorra e sia richiesto, in via anticipata con rimborso da parte dell'Ente entro 60 giorni dalla data dell'effettivo pagamento;
8) Partecipare alle Commissioni di gara in qualità di componente della commissione e predisposizione di un apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo; Il broker non è autorizzato a stipulare alcun contratto in nome e per conto dei Comuni associati ma dovrà, su richiesta o di propria iniziativa proporre le polizze che i Comuni si riservano o meno di stipulare secondo le proprie necessità e possibilità finanziarie;
9) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che abbiano attinenza con le polizze dell'Ente. In particolare:

- segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante; il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Amministrazione la continuità della copertura assicurativa;
- variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio.
  L'eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti per la disdetta, onde consentire all'ufficio di attivare tutte le procedure necessarie;

10) Assistenza legale e gestione di eventuali sinistri, anche quando i Comuni vengano a trovarsi nella veste sia di danneggiato che di danneggiante, e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi);
11) Gestione dei sinistri attivi: Il Broker si farà carico di dare alle strutture dell'Amministrazione, a ciò specificamente proposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione. **In caso di controversie la scelta e/o le modalità di scelta del legale sono di competenza dei singoli Comuni associati.** In dettaglio verrà, dopo confronto con l'Amministrazione, elaborata e fornita una procedura per i sinistri derivata dalle esigenze specifiche emerse in occasione di incontri dedicati a tale problematica. La procedura conterrà le linee guida generali per consentire, in relazione alla specificità dei contratti di interesse, di poter:
    - Istruire adeguatamente la denuncia di danno;
    - Inoltrare la denuncia di danno;
    - Curare il recupero del danno all'Ente;

Il Broker dovrà fornire tutta l'assistenza, che fosse ritenuta necessaria all'Amministrazione, affiancando i preposti al servizio dello stesso per:

- La selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro;
- Effettua sopralluoghi, anche con il perito della Compagnia, per i sinistri di una certa entità e ove richiesto dall'Amministrazione;
- Consiglia, in relazione alla gravità del sinistro, la necessità/opportunità di coinvolgere esperti/periti di parte nella valutazione del danno;
- Nel contradditorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione economica del sinistro;
- Intervento presso le Amministrazioni delle Compagnie per il materiale pagamento del sinistro;

12) Messa a disposizione di strumenti elettronici (**entro 30 giorni dalla stipula del contratto**), anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:
    - informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza,
    - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza,
    - elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
13) Elaborazione di un rapporto annuale, da consegnare al Comune capofila entro il mese di febbraio dell'anno successivo, che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e a medio termine, con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse;
14) Elaborazione di un rapporto semestrale (30 giugno e 30 dicembre di ogni anno), da consegnare al Comune capofila, sull'andamento dei sinistri (suddiviso per comuni) in cui sono coinvolti i vari Enti, con produzione di un report contenete almeno le seguenti informazioni: (n.°, data accadimento, n° polizza sinistrata, ramo, danneggiato e/o controparte, stato sinistro, importo liquidato, data liquidazione) e una relazione indicante l'andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti;
15) Aggiornamento e formazione del personale del Comune capofila che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
16) Consulenza e assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
17) **Servizio di stima assicurativa del patrimonio immobiliare relativamente ai fabbricati comunali adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici a proprio carico (con il supporto degli uffici tecnici competenti di ogni singolo Comune)**;
18) Supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta entro 15 giorni dalla richiesta, a tutte le strutture organizzative dei Comuni, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a:

- Individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato;
- Problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;

- Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con i Comuni convenzioni o contratti di vario tipo, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni comunali;

19) Individuazione, se richiesto, di compagnie assicurative in grado di fornire sponsorizzazioni in occasione di manifestazioni organizzate dai Comuni, per le quali si renda necessaria la copertura assicurativa;
20) Predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell'Enti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo gli Enti (se non preventivamente autorizzato), al quale resta quindi ogni potere decisionale.

ART. 4
SERVIZI PARTICOLARI RICHIESTI

Il Broker si impegna a fornire al Comune di Pieve a Nievole, Comune capofila della gestione associata, inderogabilmente, entro e non oltre 2 mesi dalla di stipula del contratto, i particolari servizi di seguito elencati:

- Stima del patrimonio immobiliare, quali uffici, scuole e servizi pubblici nei quattro Comuni associati ai fini della stipula delle nuove polizze per i quattro Enti;
- Predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara per l'espletamento delle procedure concorsuali per la stipula delle nuove polizze assicurative intestate ai vari Enti;

ART. 5
CONDIZIONI GENERALI

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente, nelle forme di legge.
La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza degli Enti, pur avvenendo esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dei Comuni, nei termini e nei modi convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dei Comuni e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.
Non sono imputabili alle Amministrazioni eventuali ritardi nei pagamenti alle Compagnie effettuati dal broker.
Per l'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato il broker designerà, con comunicazione scritta, uno o più referenti, che avranno il compito di interfacciarsi con il responsabile incaricato del Comune capofila.

ART. 6
OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dei Comuni associati, osservando tutte le indicazioni e richieste che gli Enti stessi forniranno tramite il Comune capofila.

Il Broker affidatario, inoltre, si farà carico della gestione ordinaria delle polizze assicurative in essere nei Comuni associati e si assumerà l'impegno a collaborare con i Broker attualmente incaricati dai vari Enti per il pieno e completo passaggio delle competenze.

Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.
Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutele spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

I comuni associati hanno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

Il broker dovrà mantenere per tutta la durata dell'incarico apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali di cui all'art. 110/112, c. 3 del D.Lgs 209/2005.

Nel caso di decadenza o mancato rinnovo della gestione associata del servizio assicurativo, la società affidataria del servizio di brokeraggio si impegna e si obbliga a svolgere il servizio di brokeraggio ai singoli Comuni associati, alle stesse condizioni e premi come previsto nel presente capitolato, fino alla sua naturale scadenza. La società non potrà richiedere nessun compenso aggiuntivo ai singoli comuni in caso di decadenza o mancato rinnovo della gestione associata.

ART. 7
RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'amministrazione comunale; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolo purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.
L'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.
Per tale motivo è richiesto che il broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, con un massimale che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'ISVAP della quale dovrà fornire copia all'Ente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

ART. 8
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Si applicano l'art. 75 e l'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 con eventuale riduzione ex art. 40, c. 7, e art. 75, c. 7. Pertanto sono dovute:
- la cauzione provvisoria calcolata forfettariamente in €. 2.000,00 la garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte;
- la cauzione definitiva calcolata forfettariamente in €. 50.000,00.

La cauzione provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto con la ditta affidataria.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione .
In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di Pieve a Nievole ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 15 del capitolato.

ART. 9
REFERENTE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta il broker dovrà designare un proprio referente, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio, che non potrà essere cambiato, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal broker.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima.
L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione comunale in caso di urgenza. Dovrà essere

individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 10
COMPENSI PROFESSIONALI

Per l'incarico conferito al Broker e per il suo espletamento non graveranno sugli Enti alcune onere né presente ne futuro per compensi, rimborsi o quanto altro, in quanto il compenso per il Broker verrà remunerato per il tramite delle Compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le coperture assicurative degli Enti, sulla base della provvigione indicata dall'impresa aggiudicataria del servizio in sede d'offerta.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui gli Enti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
Sarà, inoltre, onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

ART. 11
OBBLIGHI A CARICO DEI COMUNI

I Comuni, da parte loro, si impegnano e obbligano a:

a) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto degli Enti con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
b) citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
c) inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
d) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per gli Enti;
e) non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
f) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

I singoli Comuni si impegnano e si obbligano ad usufruire della consulenza del Broker e dei relativi servizi collegati, previsti nel presente capitolato, fino alla sua naturale scadenza anche nel caso di decadenza o mancato rinnovo della gestione associata del servizio assicurativo.

ART. 12
PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune:

a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessitano i Comuni;
d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 13

CONTRATTO D'APPALTO

La stipulazione del contratto di appalto con la società aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pieve a Nievole.
Faranno parte integrante del contratto:

1) il presente capitolato d'appalto;
2) l'offerta presentata in sede di gara;
3) quant'altro ritenuto necessario da parte dell'ufficio contratti di questo Ente.

ART. 14
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente scrittura saranno ad esclusivo carico del Broker.

ART. 15
INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il Comune capofila ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.
In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, il Comune capofila si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo.
L'Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico alla ditta con preavviso di 90 giorni qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, diversi da quelli di cui al precedente comma, il Comune di Pieve a Nievole provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre contro deduzioni scritte.
In caso di persistente inadempimento e ove le contro deduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- €. 1.000,00 (euro mille/00) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- €. 100,00 (euro cento/00) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali indicate all'art. 3 punti 12), 13) e 14);

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

ART. 16
OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

La società aggiudicataria si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e al Comune destinatario in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze delle prestazioni oggetto del capitolato.
La società aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislativi e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
La società aggiudicataria si obbliga inoltre ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
La società aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 17
SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le eventuali sostituzioni dei rappresentanti legali della Ditta aggiudicataria, che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate al Comune, al quale dovrà altresì essere trasmessa, nel più breve tempo possibile, la documentazione antimafia relativa ai nuovi amministratori.

ART. 18
DIVIETI

Al Broker viene espressamente vietato:

a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;

b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo, esplicito, consenso;

c) cedere il servizio, in tutto o in parte, o subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto sotto pena di decadenza.

ART. 19
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza del giudice ordinario del Foro di Pistoia.

ART. 20
NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente, nonché dal D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.

ART. 21
SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

La ditta aggiudicataria dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, i seguenti articoli: 2,5,6,9,10,12,13.

ELENCO POLIZZE ASSICURATIVE SUDDIVISE PER ENTI

COMUNE DI LARCIANO

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 8.000,00

- Incendio e garanzie accessorie del patrimonio immobiliare e mobiliare. Furto e rapina dei beni mobili. All risks degli impianti e apparecchiature elettroniche
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 6.700,00

- Infortuni soggetti diversi
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 1.608,96

- Danni accidentali, incendio, furto ed altri eventi ai veicoli di proprietà degli amministratori e dei dipendenti usati per ragioni di servizio
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 1.100,00

- Tutela giudiziaria e spese legali amministratori e dipendenti
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 2.850,00

- Responsabilità civile auto, garanzie accessorie, tutela legale
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 23.400,00

- Responsabilità civile patrimoniale colpa lieve
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 10.657,25

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 25.875,00

- Incendio e garanzie accessorie del patrimonio immobiliare e mobiliare. Furto e rapina dei beni mobili. All risks degli impianti e apparecchiature elettroniche
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 9.000,00

- Infortuni soggetti diversi
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 4.561,76

- Danni accidentali, incendio, furto ed altri eventi ai veicoli di proprietà degli amministratori e dei dipendenti usati per ragioni di servizio
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 1.100,00

- Tutela giudiziaria e spese legali amministratori e dipendenti
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 4.750,00

- Responsabilità civile auto, garanzie accessorie, tutela legale
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 20.496,43

- All risks opere d'arte
  scadenza 31/12/2011 – premio annuo €. 3.330,44

- Responsabilità civile patrimoniale colpa lieve
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 15.169,95

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 16.245,00

- Incendio e garanzie accessorie del patrimonio immobiliare e mobiliare. Furto e rapina dei beni mobili. All risks degli impianti e apparecchiature elettroniche
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 6.106,00

- Infortuni soggetti diversi
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 1.985,11

- Danni accidentali, incendio, furto ed altri eventi ai veicoli di proprietà degli amministratori e dei dipendenti usati per ragioni di servizio
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 1.100,00

- Tutela giudiziaria e spese legali amministratori e dipendenti
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 2.870,00

- Responsabilità civile auto, garanzie accessorie, tutela legale
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 11.885,39

- Responsabilità civile patrimoniale colpa lieve
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 8.124,26

COMUNE DI LAMPORECCHIO

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 12.825,00

- Incendio e garanzie accessorie del patrimonio immobiliare e mobiliare. Furto e rapina dei beni mobili. All risks degli impianti e apparecchiature elettroniche
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 5.275,00

- Infortuni soggetti diversi
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 1.652,71

- Danni accidentali, incendio, furto ed altri eventi ai veicoli di proprietà degli amministratori e dei dipendenti usati per ragioni di servizio
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo €. 1.100,00

- Tutela giudiziaria e spese legali amministratori e dipendenti
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 2.830,00

- Responsabilità civile auto, garanzie accessorie, tutela legale
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 2.665,14

- Responsabilità civile patrimoniale colpa lieve
  scadenza 31/12/2011 - premio annuo € 7.747,78

Importo totale annuo polizze €. 221.011,18